

Codice A1421A

D.D. 6 maggio 2022, n. 761

**Fondazione Casa di Riposo Jona Ottolenghi con sede nel Comune di Acqui Terme (AL).
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.**



ATTO DD 761/A1421A/2022

DEL 06/05/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE**

A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità'

OGGETTO: Fondazione Casa di Riposo Jona Ottolenghi con sede nel Comune di Acqui Terme (AL). Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della L.R. n. 12 del 02/08/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo".

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo Jona Ottolenghi (nel seguito: IPAB), con sede nel Comune di Acqui Terme, trae le proprie origini dal Ricovero di Mendicizia "Jona Ottolenghi", costituito nel 1898 per iniziativa del benefattore Conte Ottolenghi di Acqui Terme e, in prima istanza, posto sotto il patronato del Municipio. Nel corso del tempo il patrimonio

dell'ente fu accresciuto grazie a numerose donazioni della famiglia Ottolenghi e del Comune di Acqui Terme;

- l'IPAB, a norma dell'art. 2 dello statuto organico vigente, approvato con D.G.R. n. 89-3610 del 02/08/2006, ha per scopo "(...) *organizzare e gestire in proprio o in collaborazione o per conto di altri soggetti pubblici e/o privati (...) servizi di assistenza a persone anziane, sia non autosufficienti in tutto o in parte, sia autosufficienti in tutto o in parte, disabili adulti, psicotici, mediante prestazioni di natura alberghiera, socio-assistenziale, socio-sanitaria, riabilitativa, (...)*";

- il Presidente dell'IPAB - in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 29/12/2021, con la quale, tra gli altri punti, veniva revocata la deliberazione del marzo 2019 inerente il progetto di fusione con altra IPAB territorialmente limitrofa - presentava istanza di trasformazione dell'IPAB in fondazione, pervenuta in data 08/02/2022 ed acquisita al prot. reg. 4814/A1421A di pari data, e ne richiedeva il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e la conseguente iscrizione nel Registro regionale delle Persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 1.100.600,66 come rettificato con successiva deliberazione consiliare n. 8 del 29/04/2022;

- successivamente il Presidente dell'IPAB, a seguito di approfondimenti istruttori richiesti dal competente Settore regionale con nota prot. 6799/A1421A del 21/02/2022, ha trasmesso a parziale rettifica e integrazione della sopracitata deliberazione n. 27/2021: la nota n. 31 del 12/03/2022 (acquisita al prot. 9740/A1421A del 14/03/2022), la comunicazione via PEC datata 31/03/2022 e la comunicazione via PEC datata 03/05/2022 (acquisita al prot. 16184/A1421A del 04/05/2022) con in allegato, tra gli altri documenti, la predetta deliberazione consiliare n. 8 del 29/04/2022, con la quale il Consiglio di Amministrazione, per le motivazioni ivi indicate e confermata la volontà di trasformazione in fondazione formalizzata con l'istanza datata 08/02/2022, procedeva a riapprovare lo statuto e gli inventari dei beni immobili e mobili, distinti tra indisponibili e disponibili, in sostituzione dei corrispondenti documenti approvati con la precedente deliberazione n. 27/2021, forniva una relazione aggiornata sulla situazione economico-finanziaria dell'IPAB, a completamento ed integrazione delle relazioni già agli atti, e rettificava, indicandolo in euro 1.100.600,66, il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017;

- l'istanza, nella formulazione di cui ai protocolli 4814/A1421A del 08/02/2022 e 16184/A1421A del 04/05/2022, risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'IPAB ha allegato all'istanza di riordino l'inventario dei beni immobili e mobili, distinti tra indisponibili e disponibili, approvato con la sopra citata deliberazione commissariale n. 8 del 29/04/2022.

Viste le relazioni sull'andamento dell'attività e sulla situazione economico-finanziaria dell'IPAB, agli atti ai prot. 4814/A1421A del 08/02/2022, prot. 9740/A1421A del 14/03/2022 e 16184/A1421A del 04/05/2022.

Evidenziato che il panorama storico e territoriale di riferimento da anni mette in luce la difficoltà delle IPAB di operare sul mercato, trovandosi tali istituzioni gravate da un pesante svantaggio competitivo a causa dei costi e adempimenti aggiuntivi derivanti dalla normativa pubblicistica cui sono soggette e che tale processo di crisi è stato accelerato e aggravato dalla grave situazione sanitaria e finanziaria derivante dalla Pandemia Covid 19.

Ritenuto complesso, sulla base dei dati oggetto delle predette relazioni, valutare se - sulla base delle situazioni debitorie presenti e potenzialmente sopravvenienti nonché degli esiti che potranno derivare dal passaggio ad una nuova forma di gestione dell'attività socio-assistenziale dell'IPAB, che l'IPAB stessa intende perseguire tramite l'avvio di una procedura di concessione della gestione nell'ambito di un project financing (D.Lgs. 50/2016) - tale ente potrà stabilmente operare in una situazione di equilibrio economico-finanziario, ma ritenuto, al contempo, necessario porre in essere tutte le misure, tra cui anche la trasformazione in soggetto giuridico privato, utili per sostenere la ripresa e il consolidamento dell'ente.

Preso atto che il Comune di Acqui Terme, consultato, in esecuzione dell'art. 8 comma 6 della L.R. 12/2017, con nota regionale prot. 6799/A1421A del 21/02/2022, in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB, non ha trasmesso, entro i termini prescritti, alcuna comunicazione in merito, né ha manifestato esigenze istruttorie; ragione per la quale si è ritenuto di prescindere dalla consultazione stessa.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione e constatato che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli atti,
- il D.P.R. n. 9 del 1972
- il D.P.R. n. 616 del 1977
- il D.P.R. 361 del 10/02/2000
- la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private
- il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001
- la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004
- la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017
- la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018
- la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018
- la D.D. n. 179 del 12/03/2018
- la D.G.R. n. 9-4883 del 14/04/2022
- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001
- l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008
- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e

s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private

determina

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;
- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel Registro regionale delle Persone Giuridiche di diritto privato, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione Casa di Riposo Jona Ottolenghi con sede nel Comune di Acqui Terme (AL), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di n. 19 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante;
- di dare atto che il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro;
- di dare atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto (se antecedente), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualità)
Firmato digitalmente da Livio Tesio

Allegato

Statuto della Fondazione
CASA DI RIPOSO JONA OTTOLENGHI
Acqui Terme (AL)

Capo I

Origine, scopo, patrimonio

Art. 1

Origine

La Fondazione Casa di Riposo Jona Ottolenghi, già Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza avente la medesima denominazione, trae le proprie origini dal Ricovero di MendicITÀ “ *Jona Ottolenghi* ”, costituito il 29 luglio 1898 per iniziativa del benefattore, Conte Ottolenghi di Acqui Terme, e, in prima istanza, posto sotto il patronato del Municipio.

All’incremento del patrimonio dell’Istituzione contribuirono, nel corso del tempo, numerose donazioni da parte della famiglia Ottolenghi e del Comune di Acqui Terme.

La Fondazione Casa di Riposo Jona Ottolenghi (nel seguito: Fondazione) ha stabilito la propria sede legale ed operativa nell’immobile di Via Verdi 2 in Acqui Terme.

Ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., subordinatamente all’istituzione del R.U.N.T.S. e per effetto dell’iscrizione in detto Registro, la Fondazione assumerà la denominazione “ *Fondazione Casa di Riposo Jona Ottolenghi – ETS* “; dall’entrata in vigore delle disposizioni relative agli E.T.S., di cui al citato D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., la Fondazione assumerà tale qualifica automaticamente a tutti gli effetti di legge.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Gli scopi della Fondazione sono i seguenti:

- fornitura, anche attraverso forme totali o parziali di gestione esterna e/o di affidamento in concessione a terzi, delle prestazioni socio sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive

modificazioni, nonché alle norme dallo stesso richiamate e alle disposizioni normative future. Tali prestazioni vengono normalmente fornite presso l'immobile di proprietà sito in Acqui Terme, Via Verdi 2, nei modi e nei termini previsti dalle autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie ed amministrative e dalle specifiche norme fissate dalle leggi nazionali e regionali;

- oltre alle prestazioni di cui al precedente punto, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, la Fondazione, nell'ambito della propria autonomia gestionale, potrà fornire prestazioni assistenziali alle persone che ne facciano richiesta, anche di carattere domiciliare, o prestazioni o servizi di somministrazione di pasti sia presso la struttura, sia attraverso l'organizzazione di servizi di vivandierato domiciliare;
- la conservazione, la valorizzazione e l'incremento del patrimonio artistico, storico e culturale dell'ente e l'attività di divulgazione e promozione dei valori che rappresenta.

La Fondazione inoltre potrà compiere tutti gli atti amministrativi e gestionali funzionali al raggiungimento dello scopo, nonché, in particolare, le attività previste negli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 3.7.2017, n. 177, e successive modificazioni (Codice del terzo settore), sempre per il caso in cui tali scelte siano opportune e necessarie per il miglioramento della gestione, ed in accordo, ove richiesto, con le autorità locali e regionali che ricoprono ruoli di sorveglianza o coordinamento o indirizzo dell'azione di assistenza agli anziani.

Art. 3

Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio:

- Fondo di dotazione indisponibile costituito:
 - dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione: immobile sito in Acqui Terme Via Verdi 2, censito al catasto urbano:
 - F. 28 part. 304, 436, 437 cat. B1 cl. 3 mq. 12.216 sup cat. 3.071 mq. Rendita Euro 4.984,13;
 - Opera d'arte " *Il figliol prodigo*" dell'artista Arturo Martini: bene indisponibile;

- patrimonio disponibile costituito:

- dai beni immobili e mobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statutari come emergenti da specifico inventario.

Il patrimonio potrà essere integrato dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

Art. 4

Mezzi finanziari

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- rette corrisposte dagli utenti;
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.
- canoni ed altri emolumenti corrisposti dai concessionari, ove venga disposto l'affidamento a terzi di cui all'art. 2.

Capo II

Amministrazione della Fondazione

Art. 5

Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione
2. Il Presidente
3. Il vice Presidente
4. Il Direttore.
5. Il Segretario
6. Il Revisore dei conti.

7. L'Assemblea dei soci Sostenitori.

Art. 6

Assemblea dei soci Sostenitori e sue competenze

Possono divenire soci dell'Assemblea dei Sostenitori le persone fisiche, purché abbiano compiuto la maggiore età, e le persone giuridiche private che si impegnino a collaborare al migliore raggiungimento dell'obiettivo che si propone la Fondazione, contribuendo all'incremento del patrimonio della stessa, mediante il versamento, nel termine fissato, di una quota annuale o *una tantum* di associazione, definita, nel minimo, dal Consiglio di Amministrazione, o mediante l'apporto di beni, di prestazioni d'opera o di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica.

La qualifica di soci dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata regolarmente versata, ovvero la prestazione regolarmente resa a supporto della Fondazione.

L'Assemblea dei soci Sostenitori:

- delibera sull'ammissione e sulla radiazione dei soci. L'ammissione è deliberata entro 30 gg dalla domanda dell'interessato, L'ammissione del Sostenitore è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione, su domanda dell'interessato, che deve specificare la natura ed entità della prestazione offerta. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro soci. Ove la decisione non venga assunta nel termine sopra indicato, la domanda si intende respinta;
- provvede alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, ove sia composta da almeno n. 5 soci: in questo caso il numero di consiglieri la cui nomina, ai sensi del successivo art. 8, lettera a), è attribuita al Comune di Acqui Terme si riduce ad una unità;
- formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Viene meno la condizione di socio:

- per decadenza, da deliberarsi a maggioranza assoluta dall'assemblea dei Sostenitori, quando, entro sei mesi dalla scadenza, non si siano effettuati i pagamenti o quando non si interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
- per dimissioni volontarie;

- per esclusione, conseguente a comportamenti del Sostenitori in contrasto con la natura o gli obiettivi della Fondazione, da deliberarsi a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei /Sostenitori.

Nel caso di persone giuridiche private decadono dalla qualifica di soci Sostenitori anche per le seguenti cause:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Art. 7

Convocazione dell'assemblea dei soci Sostenitori e validità delle riunioni

Le assemblee hanno luogo, annualmente e quando se ne ravveda la necessità, sia per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia per domanda motivata e sottoscritta da parte di almeno un terzo dei soci . In tale ultimo caso il Presidente del Consiglio di Amministrazione fissa la data della riunione entro 5 giorni dalla data della richiesta. In ogni caso l'assemblea è convocata, con mezzi idonei ad assicurare la prova del ricevimento, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 11 del presente statuto, con avviso di convocazione che deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve essere fissata a non meno di ventiquattro ore di distanza dalla prima.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti o nell'effettuazione delle prestazioni cui si sono impegnati per supportare la Fondazione. I soci che non sono in regola non possono delegare il loro voto, né accettare delegazioni di voto.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione occorre l'intervento di almeno la metà dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario.

Le deliberazioni concernenti persone sono assunte per voto segreto.

Art. 8

Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto di numero 5 (cinque) componenti nominati come di seguito indicato:

- a. Numero due consiglieri nominati dal Comune di Acqui Terme, nel rispetto di quanto previsto in materia di nomine dalla regolamentazione comunale vigente. In caso di nomina di un Consigliere da parte dell'Assemblea dei soci Sostenitori, il numero dei Consiglieri di nomina comunale si riduce ad uno;
- b. Numero un consigliere nominato dal Vescovo della Diocesi di Acqui Terme
- c. Numero un consigliere nominato dalla Fondazione Asilo Moiso, con sede ad Acqui Terme, Via Fratelli Moiso;
- d. Numero un consigliere nominato dalla Associazione di volontariato "Dodici Ceste", con sede ad Asti, Frazione di Serravalle 176;
- e. Numero un consigliere nominato dall'Assemblea dei soci Sostenitori, ove sia composta da almeno n. 5 soci.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 (cinque) anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente e il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso.

Art. 9

Adunanze del Consiglio di Amministrazione

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno una volta ogni due mesi e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, a condizione che ne sia fatta espressa indicazione nell'avviso di convocazione, possono essere tenute, in tutto o in parte, in video conferenza, attraverso piattaforme adeguatamente testate anche sotto il profilo della sicurezza della protezione dei dati personali, sempre che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Consiglio di Amministrazione e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 10

Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, piani e i programmi;
- approva il Bilancio consuntivo;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole di 4 consiglieri su 5;
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con il voto unanime dei consiglieri;
- delibera la nomina del Revisore dei conti nei casi previsti dalla legge.
- determina il contributo minimo dei Soci Sostenitori a sensi dell'art. 6, comma 1.

Art. 11

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti, sempre che non si tratti di materia per cui lo statuto richieda maggioranze qualificate.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti, su invito del Presidente.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti. Le persone invitate non hanno diritto di voto nemmeno consultivo.

Art. 12

Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

Art. 13

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente che ha la legale rappresentanza della Fondazione:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede l'assemblea dei soci Sostenitori.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi in adunanza entro dieci giorni. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano d'età.

Art. 14

Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e, come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione e formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al medesimo sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario delle risorse finanziarie, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità delle risorse stesse.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura RSA ai sensi dei provvedimenti regionali vigenti in materia, qualora le due figure coincidano.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

Il direttore è nominato solo nel caso di gestione diretta o in appalto dei servizi socio assistenziali che costituiscono gli scopi istituzionali della fondazione.

Art. 15

Segretario

Il Segretario collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Egli inoltre è incaricato di redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Art. 16

Revisore dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, laddove lo ritenga necessario, o perché previsto dalla legge, nomina il Revisore dei Conti, che provvede al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili.

Il Revisore dei Conti esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

Capo III

Norme generali d'amministrazione

Art. 17

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 18

Estinzione della Fondazione

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del C.C..

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di associazione o fondazione dotata di personalità giuridica, con fini analoghi e senza

scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Acqui Terme con il vincolo essenziale di svolgimento di attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale. Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il consiglio di amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

Capo IV

Disposizione Finale

Art. 19

Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si osservano le vigenti disposizioni di legge.